

## ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE

(art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

<b>Finalità del trattamento</b>	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse alla fruizione del credito d'imposta riconosciuto in favore delle società che aumentano il capitale, di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
<b>Conferimento dei dati</b>	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
<b>Base giuridica</b>	L'articolo 26, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. La predetta percentuale è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"><li>- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;</li><li>- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;</li><li>- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.</li></ul>
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
<b>Responsabile del trattamento</b>	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
<b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: <a href="mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it">entrate.dpo@agenziaentrate.it</a>
<b>Diritti dell'interessato</b>	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it">entrate.updp@agenziaentrate.it</a> Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a> .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

# ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE

(art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

<b>BENEFICIARIO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>	Codice fiscale	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA</b>	Codice fiscale	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<b>DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO</b>	<p><b>IL SOTTOSCRITTO</b></p> <p>in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <p>– che la società, anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2020, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nonchè di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea;</p> <p>– che l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è pari all'importo indicato nella colonna 6 del rigo A1 del quadro A.</p> <p style="text-align: right;">FIRMA</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	
<b>RINUNCIA</b>	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nell'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i quadri A e B)	<input type="checkbox"/>
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>	Il beneficiario dichiara di aver compilato il quadro B	<input type="checkbox"/>
	Data	FIRMA
	giorno mese anno	<input style="width: 95%;" type="text"/>
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale del soggetto incaricato	
	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
<b>Riservato al soggetto incaricato</b>	Data dell'impegno	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO
	giorno mese anno	<input style="width: 95%;" type="text"/>





## ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE

(art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1,  
comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### PREMESSA

L'art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2021, integralmente versato. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dal comma 20 dell'art. 26.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020 (di seguito "decreto") sono recati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal comma 10 dell'art. 26.

L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. La misura di aiuto è stata autorizzata dalla Commissione UE con le decisioni C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020 e C(2020) 9634 final del 23 dicembre 2020.

L'art. 6 del decreto prevede che le società che intendono avvalersi del credito d'imposta presentano all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nella presente istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1 del decreto.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica alla società il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'art. 34 della legge n. 388 del 2000. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

#### Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

<b>Termini di presentazione</b>	L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 1° giugno 2021 e non oltre il 2 novembre 2021.
<b>Istanze correttive</b>	Qualora si intenda sostituire un'istanza precedentemente trasmessa è possibile presentare entro il ricevimento della comunicazione attestante il riconoscimento del credito d'imposta una nuova istanza; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
<b>COME SI COMPILA</b>	<b>FRONTESPIZIO</b>
<b>Beneficiario</b>	Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito.
<b>Rappresentante firmatario dell'istanza</b>	Nel riquadro va indicato il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società).
<b>Dichiarazioni sostitutive di atto notorio</b>	<p>Nel riquadro il rappresentante legale deve rendere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la società, anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2020, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea;</li> <li>• l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è pari all'importo indicato nella colonna 5 del rigo A1 del quadro A.</li> </ul> <p>Le dichiarazioni sono rese apponendo la firma in questo riquadro.</p>
<b>Rinuncia</b>	<p>Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito richiesto può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella.</p> <p>In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). Non vanno compilati i quadri A e B.</p> <p>La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio dell'istanza.</p>
<b>Sottoscrizione</b>	<p>Nel presente riquadro il rappresentante firmatario dell'istanza deve apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.</p> <p>In caso di compilazione del quadro B va barrata la corrispondente casella.</p>
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>	<p>In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell'istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma. Deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.</p>

## QUADRO A – CREDITO D'IMPOSTA RICHiesto/ELENCO INVESTITORI

Nel presente quadro va indicato, nel **rigo A1**:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite;
- in **colonna 2**, l'importo del patrimonio netto, al lordo delle perdite di colonna 1;

- in **colonna 3**, l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 4, lett. e), dell'art. 2 del decreto, deliberato ed eseguito entro il 30 giugno 2021, per il quale il credito è riconosciuto fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale;
- in **colonna 4**, l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 4, lett. e), dell'art. 2 del decreto, deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, per il quale il credito è riconosciuto fino a concorrenza del 50 per cento dell'aumento di capitale;
- in **colonna 5**, il credito d'imposta richiesto, per un importo non superiore al minore tra il 50 per cento delle perdite di colonna 1 eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto di colonna 2, e la somma tra il 30 per cento dell'aumento di capitale di colonna 3 e il 50 per cento dell'aumento di capitale di colonna 4;
- in **colonna 6**, l'importo degli aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- in **colonna 7**, l'importo totale del credito d'imposta richiesto pari alla differenza tra gli importi di colonna 5 e colonna 6 del presente rigo.

Nei **rigli da A2 ad A18** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto (**colonna 2**) in favore degli investitori di cui all'art. 2 del decreto, con i relativi codici fiscali (**colonna 1**).

---

## QUADRO B – ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Questo quadro va compilato solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a euro 150.000.

### Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

### Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella **casella "Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente

9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.